



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda del SIG. ELYAS ARSHLLIA, cittadino siriano con permesso di soggiorno in Italia per “Asilo”, volta a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nella Repubblica Araba di Siria, per l’esercizio in Italia dell’attività di “Acconciatore”, disciplinata dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174;

VISTO il titolo professionale, denominato “Diploma”, rilasciato ad Aleppo il 22 luglio 2002 e conseguito presso il CENTRO ACCADEMICO ABED PER L’ALLENAMENTO PROFESSIONALE ED ARTISTICO (ACADEMIC ABED CENTER FOR PROFESSIONAL & ARTISTIC TRAINING) di Aleppo (autorizzato dal Ministero dell’Industria siriano No. 3982), previa frequenza del corso di formazione per “Parrucchiere per donne e uomini (Hairdresser and cutting hair for Women and Men)”, superato con la votazione di *Eccellente* e livello della cultura dello studente: *Istruito*;

VISTO il “Certificato” rilasciato ad Aleppo il 22 luglio 2002 e riferito al predetto Diploma, con cui il Direttore del medesimo Centro Accademico per l’allenamento attesta che lo studente Elyas ARSHLLIA, ha frequentato, dalla data del 13 settembre 2000 fino al 28 giugno 2002, un corso accademico lungo avanzato nel campo della *Cosmetica dei capelli delle donne e degli uomini*, indicando altresì le materie seguite e relative votazioni riportate per ciascun ciclo di studi in cui era suddiviso il predetto corso;



VISTO il “*Certificato di tirocinio/addestramento*” rilasciato e sottoscritto ad Aleppo il 22 agosto 2004 dal Direttore del CENTRO ACCADEMICO ABED PER L’ESTETICA E LA COSMETICA PER L’ALLENAMENTO PROFESSIONALE ED ARTISTICO, con cui si attesta che il SIG. ELYAS ARSHLLIA dal 15 luglio 2002 fino al 15 agosto 2004, ha lavorato in tale Centro eseguendo e superando il programma di *tirocinio/addestramento* professionale di n. 2300 ore, ripartite secondo le discipline e le materie di apprendimento pratico ivi indicate, riguardanti entrambi i settori dell’acconciatura, sia femminile che maschile e tra cui si riscontrano anche cento ore per il taglio dei capelli per bambini;

VISTA la nota (prot. n. 59359) del 4 maggio 2021 con cui il MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE-DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE - UFFICIO VII trasmette al SIG. ELYAS ARSHLLIA, la Dichiarazione di valore in loco del titolo di abilitazione professionale, rilasciata dall’Ambasciata d’Italia a Damasco in due copie, con copia conforme del titolo, traduzione e timbri contestuali, nonché la documentazione originale inviata all’Ufficio VII dal richiedente, che è stata successivamente presentata al riconoscimento e che viene indicata nel preambolo del presente provvedimento;

VISTA la DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO N. 13/2021, rilasciata l’1 aprile 2021, con cui il Capo della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Damasco nel premettere che “ *Il sig. Elyas Arshllia, cittadino siriano nato il 29.08.1985 ad Aleppo in Siria, identificato con il permesso di soggiorno n. I12914068, ha presentato (per mezzo dell’Ufficio VII DGSP-MAECI) richiesta di rilascio di Dichiarazione di valore in loco del titolo di abilitazione professionale*”, ha dichiarato che il documento denominato “*Diploma*”, allegato in originale con relativa traduzione ufficiale, è stato rilasciato al richiedente dal *Centro Accademico Abed per l’allenamento Professionale ed Artistico in Acconciatura per donne e per uomini* il 22 luglio 2002; che il ciclo di pratica professionale presso il predetto Centro al termine del quale è stato conseguito il *Diploma* è della durata di due anni e che il *Diploma* permette in loco l’iscrizione all’Associazione artigiani per la professione di *Acconciatore per Donne e Uomini*;

VISTO l’*Attestato di qualifica professionale n. di serie 171 della Federazione Generale degli Artigiani della Repubblica Araba Siriana – Unione delle Associazioni Artigianali della Provincia di Aleppo*, con cui il *Consiglio di Amministrazione della Associazione Artigianale dei Parrucchieri ed Estetisti della provincia di Aleppo* certifica che al 26 ottobre 2016 (data di redazione di tale documento) “*il signor ELYAS ARSHILIA, nato ad Aleppo nell’anno 1985, svolge l’attività di parrucchiere per uomini in qualità di proprietario del locale situato a Assulaymaniyyah (Aleppo), ed è iscritto a tale Associazione con il numero 1532/anno 2016*”;

VISTA inoltre la *Tessera di iscrizione all’Associazione Artigianale dei Parrucchieri ed Estetisti di Aleppo*, rilasciata dall’*Unione Generale degli Artigiani - Unione delle Associazioni Artigianali di Aleppo della Repubblica Araba Siriana*, attestante la relativa registrazione con numero 1532 del Sig. Elyas ARSHLLIA per l’esercizio della professione di *Parrucchiere per uomini*, valida sino alla data del 31 gennaio 2017;

VISTE altresì le *Ricevute del Ministero della Finanze - Direzione delle Finanze di Aleppo della Repubblica Araba Siriana*, rilasciate il 25 settembre 2011 ed attestanti il pagamento da parte del Sig. Elyas ARSHLLIA, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, delle tasse riferite allo svolgimento dell’attività autonoma di *Barbiere*;

CONSIDERATA l’esperienza professionale estera svolta nella *Repubblica Araba Siriana* autonomamente (2008/2011 - 2016/2017), in qualità di titolare di un salone di *Parrucchiere per uomini*, come da documentazione precedentemente riferita;



VISTA l'esperienza lavorativa italiana di circa un anno e due mesi svolta a tempo parziale con la qualifica di *coadiuvante/contratto a chiamata*, mansioni di *aiuto parrucchiere* del quarto livello del Contratto collettivo nazionale degli acconciatori ed estetisti presso un'impresa di Cuneo, abilitata per entrambi i settori dell'acconciatura;

TENUTO CONTO del riconoscimento dello "*stato di rifugiato*", ottenuto dal SIG. ELYAS ARSHLLIA, attualmente soggiornante in Italia con relativo permesso per "*Asilo*" a causa degli eventi bellici verificatisi nella Repubblica Araba Siriana;

SENTITE le Associazioni di categoria CNA-BENESSERE E CONFARTIGIANATO;

RITENUTO, sulla base delle citate premesse ed ai sensi del D.LGS. N. 206/2007 - CAPO II - REGIME GENERALE - ARTICOLI 18-21, il riferito titolo di formazione professionale, unitamente all'esperienza professionale estera, idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di "*Acconciatore*", di cui alla Legge 17 agosto 2005 n.174:

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta dall'interessato mediante bonifico della Cassa di Risparmio di Fossano(CN), effettuato il 16 luglio 2021 alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DECRETA **Articolo 1**

1. Con il presente provvedimento, al SIG. ELYAS ARSHLLIA, nato ad Aleppo (Siria) il 29 agosto 1985 ed attualmente titolare di permesso di soggiorno per "*Asilo*", viene riconosciuto, ai sensi degli articoli 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., il titolo di formazione citato in preambolo, unitamente all'esperienza professionale maturata nella Repubblica Araba Siriana, quale titolo di qualifica valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di "*Acconciatore*", disciplinata dalla Legge n. 174/2005 e s.m.i..

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Loredana GULINO*)

Roma,